

## Incentivi alle imprese Oscillazione del tasso

**INAIL**

**Logistica**



Giovanna Ricupero  
Consulenza Tecnica Salute Sicurezza



**BOLOGNA FIERE 10-11-12 Giugno 2025**

1


### Principali tipologia infortuni mortali settore "Trasporto e magazzinaggio"



Investimento in ambiente di lavoro  
Cause:

- scarsa visibilità
- mancata definizione delle aree di viabilità dei mezzi e di quelle pedonali
- mancata apposizione di segnaletica
- difficoltà di comunicazioni

Cadute dall'alto



2

Bando ISI INAIL

3

## AVVISO PUBBLICO ISI – FINALITA'



L'Inail in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., finanzia, con proprie risorse, progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro; ovvero per il **miglioramento documentato** delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti alla data di pubblicazione del bando e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.


**Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 «Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i.**

**[Articolo 11, comma 5 ].**

*L'INAIL finanzia, con risorse proprie, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare **soluzioni innovative** ...*



4



5



6



Tutte le informazioni, la modulistica, i videotutorial, il calendario delle scadenze sono disponibili sulla pagina web Bando ISI 2024



Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

7



Il finanziamento **concedibile è a fondo perduto**, calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del **65% dell'importo** delle spese ritenute ammissibili;

L'ammontare del **finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro.**



Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

8



Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.



Sono **"spese di progetto"** tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali, funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza di tali spese quelle che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.



**INAIL** PREVENZIONE E SICUREZZA

Prevenzione e sicurezza A chi è rivolta Come fare per Focus

Avvisi pubblici regionali/provinciali

Allegati all'Avviso e calendario

Elenchi cronologici provvisori NCD chiudi ▲

Le domande presentate per il Bando Isi 2024, parte "Generalista", a valere sugli **Assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 4, di tutte le regioni e province autonome**, sono ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione **e non devono partecipare allo sportello informatico (Click-day)**.

A tali domande si aggiungono quelle presentate per **le regioni Liguria e Valle d'Aosta** dell'Asse 5.1 "Agricoltura".

Tutte le restanti domande presentate per gli Assi 5.1 e 5.2 devono invece partecipare allo sportello informatico (Click day). A tal riguardo si comunica che è attiva la funzionalità per scaricare il codice identificativo (token), indispensabile per la registrazione, a partire dal 4 giugno 2025, al portale Partecipante e per il successivo invio della domanda.

Gli elenchi NCD sono pubblicati il 4 giugno 2025 come previsto dal calendario scadenze Isi 2024.



Allegato 1.1: Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici		
c	Riduzione del rischio da vibrazioni meccaniche	Punti 65
<p><b>OGGETTO:</b> progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento. Ai fini del presente avviso sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:</p> <p>a) Vibrazioni mano-braccio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. martelli demolitori</li> <li>2. perforatori</li> <li>3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici</li> <li>4. seghe e motoseghe</li> <li>5. decespugliatori, tagliaerba</li> <li>6. motocoltivatori</li> <li>7. chiodatrici</li> <li>8. compattatori vibro-cemento</li> <li>9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici</li> <li>10. cubettatrici</li> <li>11. ribattitrici</li> <li>12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso</li> </ol> <p>b) Vibrazioni corpo intero:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. macchine con operatore a bordo</li> </ol>		
<p><b>AMBITO:</b> ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione.</p> <p>Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE e antecedentemente alla direttiva 2006/42/CE, possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione delle attrezzature intercambiabili di cui all'art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010.</p> <p>Le macchine da sostituire possono essere alienate esclusivamente mediante rottamazione.</p> <p>Ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che incidono sull'esposizione e che quindi presentano valori di emissione vibratoria superiori numericamente ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%; i dati relativi all'emissione vibratoria devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti.</p> <p>Nell'ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.</p>		

11

DEFINIZIONI:	
<p>Per "valori di azione" per il rischio vibrazione si intendono i seguenti valori di cui all'art.201 del d.lgs. 81/2008:</p> <p>a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è pari a 2,5 m/s<sup>2</sup>.</p> <p>b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 0,5 m/s<sup>2</sup>.</p> <p>Per "macchine movimento terra compatte" si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine movimento terra aventi massa operativa di cui al punto 3.7 della norma minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati di cui al punto 4.2.3 della norma e gli escavatori compatti di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg.</p>	
DOCUMENTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domanda (MODULO A)</li> <li>• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa</li> <li>• MODULO C1</li> <li>• MODULO D-cumulo</li> <li>• Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio vibrazioni in conformità agli artt. 181 e 202 del d.lgs. 81/2008</li> <li>• Perizia asseverata (MODULO B1.1_c) nella quale risulti il miglioramento tramite una valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento, l'indicazione dei parametri di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante, le caratteristiche delle macchine, l'elenco degli accessori/utensili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi, della conformità CE e/o della marcatura CE delle macchine da sostituire, della documentazione fotografica, della documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore</li> <li>• Stralcio dell'estratto conto</li> <li>• Dichiarazione CE di conformità delle macchine acquistate</li> <li>• Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)</li> <li>• Documentazione fotografica</li> <li>• Documentazione attestante la rottamazione delle macchine sostituite con evidenza dei dati identificativi di ciascuna di esse (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)</li> </ul>

12



## Allegato 1.1: Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici

e	Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione	Punti 70
<p><b>OGGETTO:</b> progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione manuale di oggetti di massa uguale o superiore a 3 kg, da realizzarsi mediante l'acquisto dei seguenti tipi di macchine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sistemi automatici di alimentazione e scarico</li> <li>• robot</li> <li>• pallettizzatori e depallettizzatori automatici</li> </ul> <p><b>AMBITO:</b> ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante dall'esposizione a movimentazione manuale di carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, dovuti alla movimentazione di unità di carico di massa uguale o superiore a 3 kg.</p> <p>In relazione ai "sistemi automatici di alimentazione e scarico", non sono finanziabili macchine che, oltre a effettuare le operazioni di carico e/o scarico, effettuano operazioni di lavorazione o trasformazione delle unità di carico.</p> <p>In relazione ai "robot", sono ammissibili a finanziamento i robot destinati ad eseguire esclusivamente operazioni di movimentazione di unità di carico; rientrano tra le spese accessorie i nastri e i rulli trasportatori che consentono l'ingresso o l'uscita delle unità di carico dalla postazione dei robot stessi; non sono invece ammissibili a finanziamento i sistemi di immagazzinamento a monte e a valle dei robot e degli eventuali nastri e rulli, nonché i robot che effettuano operazioni di lavorazione o trasformazione delle unità di carico.</p> <p><b>DEFINIZIONI:</b></p> <p>Per "sistemi automatici di alimentazione e scarico" si intendono sistemi per effettuare esclusivamente le operazioni di carico e/o scarico di unità di carico e destinati ad essere integrati/collegati a macchine già di proprietà dell'impresa.</p> <p>Per "robot" si intendono manipolatori automatici multifunzione riprogrammabili, programmabili su 3 o più assi, sia fissi in una postazione che mobili, completi delle attrezzature necessarie all'esecuzione dell'attività del robot.</p> <p>Per "pallettizzatori e depallettizzatori automatici" si intendono macchine destinate a deraggruppare le unità di carico pallettizzate e rimuoverle dai pallet (o altri supporti) senza l'intervento manuale dell'operatore.</p>		

13

## Allegato 2: Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici

a	Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente	Punti 85
<p><b>OGGETTO:</b> progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e l'installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• puntuali</li> <li>• lineari flessibili</li> <li>• lineari rigidi</li> </ul> <p><b>AMBITO:</b> ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta.</p> <p>Gli ancoraggi devono essere conformi alla norma UNI 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati a un supporto).</p> <p>Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "su" o "nella" struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell'impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell'impresa richiedente.</p>		
<b>DOCUMENTAZIONE</b>		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domanda (MODULO A)</li> <li>• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa</li> <li>• MODULO C1</li> <li>• MODULO D-cumulo</li> <li>• Perizia asseverata (MODULO B2_a) contenente il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei preventivi analitici, della scheda tecnica degli ancoraggi, della relazione del progetto a firma di professionista abilitato comprensiva degli schemi grafici di installazione</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore</li> <li>• Stralcio dell'estratto conto</li> <li>• Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015</li> <li>• Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore</li> <li>• Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)</li> </ul>

14

## Allegato 2: Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici

b	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete	Punti 70
<b>OGGETTO:</b> progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine e/o la sostituzione di trattori agricoli e forestali.		
<b>AMBITO:</b> ai fini della presente Tipologia di intervento sono ammissibili a finanziamento i progetti di sostituzione di:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.)</li> <li>• trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 2005</li> </ul>		
Le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall'impresa esclusivamente tramite rottamazione.		
Nell'ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.		
<b>DEFINIZIONI:</b>		
Per "macchine movimento terra compatte" si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine movimento terra aventi massa operativa di cui al punto 3.7 della norma minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati di cui al punto 4.2.3 della norma e gli escavatori compatti di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg.		
<b>DOCUMENTAZIONE</b>		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domanda (MODULO A)</li> <li>• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa</li> <li>• MODULO C1</li> <li>• MODULO D-cumulo</li> <li>• Perizia asseverata (MODULO B2_b) nella quale risultino le caratteristiche delle macchine e/o dei trattori agricoli e forestali, il loro utilizzo nelle attività dell'impresa, gli accessori/utensili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa della documentazione fotografica, dei listini prezzi e dei preventivi</li> <li>• Documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore</li> <li>• Stralcio dell'estratto conto</li> <li>• Dichiarazione CE di conformità della macchina acquistata</li> <li>• Certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013 (completo) dei trattori agricoli o forestali acquistati</li> <li>• Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)</li> <li>• Documentazione attestante la rottamazione delle macchine/trattori agricoli o forestali rottamati, con evidenza dei dati identificativi di ciascuno di essi (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)</li> </ul>	

15

RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE OT23

16



## RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE

L'Inail premia, su presentazione di apposita domanda, con uno "sconto" denominato **"oscillazione per prevenzione"** le aziende che eseguono **interventi per il miglioramento** delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **in aggiunta a quelli previsti dalla normativa** in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.



La riduzione per prevenzione si aggiunge all'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole



Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

17

## ENTITA' DELLA RIDUZIONE

### ***Nel primo biennio di attività***

La riduzione è applicata nella misura fissa dell'8%.

### ***Dopo il primo biennio di attività***

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata **in relazione al numero dei lavoratori-anno** del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall'art. 20 Mat, come segue:

Lavoratori - anno del triennio della Pat	Riduzione
fino a 10	28%
da 10,01 a 50	18%
da 50,01 a 200	10%
oltre 200	5%



Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

18

## CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI RIDUZIONE



- Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della **regolarità contributiva ed assicurativa** ed **in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro** (prerequisiti)

La regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene e sicurezza del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione dell'intera Pat presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda.

- L'azienda, inoltre, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione («anno di riferimento»), deve aver **effettuato interventi di miglioramento** nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene della sicurezza sul lavoro.

Anche per le aziende operanti nel loro primo biennio, la riduzione viene concessa solo se l'azienda dimostra di aver effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre a quelli previsti dalla normativa.



Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

19

## GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE

L'Istituto individua per ogni intervento **la documentazione che ritiene probante** l'attuazione dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, **la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda**, entro il termine di scadenza della stessa.

- ☐ Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- ☐ Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
- ☐ Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
- ☐ Sezione D – Formazione, addestramento, informazione
- ☐ Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- ☐ Sezione F – Gestione delle emergenze e DPI

**Due tipologie di interventi (A e B)** in ragione della **maggiore o minore valenza prevenzionale**; per fruire della riduzione l'azienda deve aver realizzato **1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B**



Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

20

## STRUTTURA DELL'INTERVENTO

Declaratoria  
dell'intervento

Documentazione  
probante

A-1.1	<p>L'azienda ha acquistato o noleggiato multi-rilevatori portatili per la rilevazione e l'analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, ha formato gli addetti all'impiego della strumentazione e ha addestrato i lavoratori all'applicazione della procedura di lavoro appositamente redatta per i casi di superamento dei limiti.</p> <p><b>Note:</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento i multi-rilevatori devono rispondere alla norma CEI/EN 60079-29-1. I sistemi devono essere stati acquistati nell'anno 2024 e devono essere stati utilizzati nell'anno 2024.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta e ciclo produttivo, con particolare riferimento al tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento</li> <li>b. libretto d'uso e manutenzione dei sistemi acquistati</li> </ol> </li> <li>2. Procedura di lavoro in caso di superamento delle soglie di pericolosità degli agenti nocivi rilevati, firmata e datata</li> <li>3. Documentazione che dimostri l'effettivo utilizzo dello strumento acquistato: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. elenchi dati degli interventi effettuati, con indicazione del luogo, relativi all'anno 2024</li> <li>b. registrazioni delle misurazioni effettuate nell'arco di tempo e nel luogo in cui è stato impiegato lo strumento, relative all'anno 2024</li> </ol> </li> <li>4. Attestati di partecipazione alla formazione degli addetti sull'impiego dello strumento</li> <li>5. Fattura di acquisto dei sistemi emessa nell'anno 2024.</li> </ol>	A

Note

Tipologia di  
intervento



Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

21

A	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)	
A-3.2 (P)	<p>L'azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21 settembre 1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010.</p> <p><b>Note:</b> L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. Ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione determinata</li> <li>b. un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento</li> <li>c. un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione</li> <li>d. insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale</li> <li>e. un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.</li> </ol> <p>Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente. Le macchine sostituite devono essere alienate tramite rottamazione.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) delle macchine o documentazione fotografica relativa alle macchine sostituite e ai relativi dati identificativi</li> <li>2. Dichiarazione CE di conformità delle macchine sostituite</li> <li>3. Prove documentali della rottamazione delle macchine sostituite nell'anno 2024 o nei due anni precedenti</li> <li>4. Fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostituite, relative all'anno 2024 o nei due anni precedenti.</li> </ol>	A



Ince

3/06/2025

22



## RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE

A	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)	
A-3.4	<p>L'azienda ha acquistato e installato, su tutte le macchine operatrici semoventi dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro.</p> <p><b>Note:</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato dispositivi costituiti da un hardware (ad esempio telecamere con monitor) muniti di eventuale software di gestione. I dispositivi considerati sono quelli che consentono la visibilità della zona di lavoro in via indiretta e che possono essere installati sulla macchina operatrice semovente.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Descrizione sintetica dell'intervento, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda contenente:               <ol style="list-style-type: none"> <li>elenco delle macchine oggetto dell'intervento</li> <li>registro dei beni ammortizzabili</li> <li>schede tecniche dei dispositivi installati</li> </ol> </li> <li>Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2024.</li> </ol>	A

Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

23

## RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE

A	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)	
A-3.5	<p>L'azienda ha acquistato e installato barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro di pertinenza delle macchine operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi, di veicoli o di bestiame.</p> <p><b>Note:</b> Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato un dispositivo che costituisca una barriera in grado di creare delle aree di sicurezza per il transito pedonale.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Descrizione sintetica dell'intervento, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda, contenente:               <ol style="list-style-type: none"> <li>attività svolta dall'azienda e ciclo produttivo</li> <li>identificazione degli ambienti di lavoro interessati corredata di planimetria e fotografie</li> <li>scheda tecnica delle barriere installate</li> </ol> </li> <li>Fatture di acquisto e installazione delle barriere con indicazione di marca e modello emesse nel 2024.</li> </ol>	B

Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

24

## RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE

A	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)	
A-3.9	<p>L'azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l'accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l'aggancio dei componenti di sistemi anti caduta.</p> <p><b>Note:</b> Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI e riferibili alle categorie A, C e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2015, n. 3 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto). Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "sul" o "nel" mezzo di trasporto di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente la dichiarazione di conformità alla norma UNI</li> <li>2. Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2024.</li> </ol>	B



ISTITUTO NAZIONALE DI RIFORMA E GESTIONE Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

25

## RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE

B	PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE	Tipo di intervento
B-2	<p>L'azienda ha partecipato, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotonde, piste ciclabili, ecc.</p> <p><b>Note:</b> Gli interventi previsti nell'accordo o convenzione devono essere stati effettuati nell'anno 2024. L'intervento non può essere selezionato da pubbliche amministrazioni competenti nella realizzazione/manutenzione delle infrastrutture stradali oggetto dell'intervento.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accordo o convenzione sottoscritti fra le parti, con descrizione delle opere previste</li> <li>2. Prove documentali della realizzazione degli interventi nell'anno 2024.</li> </ol>	B



ISTITUTO NAZIONALE DI RIFORMA E GESTIONE Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

26

	B	PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE	Tipo di intervento
		<p>L'azienda ha acquistato e installato in modo inamovibile e permanente, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, almeno tre dei seguenti dispositivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adattamento intelligente della velocità</li> <li>b. blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices")</li> <li>c. avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente</li> <li>d. avviso avanzato di distrazione del conducente</li> <li>e. segnalazione di arresto di emergenza</li> <li>f. rilevamento in retromarcia</li> <li>g. registratore di dati di evento</li> <li>h. monitoraggio della pressione degli pneumatici</li> <li>i. frenata di emergenza in grado di rilevare persone e mezzi, a motore e non, di fronte a loro</li> <li>j. mantenimento della corsia</li> <li>k. avviso di deviazione dalla corsia</li> <li>l. rilevamento, specifici per autobus e autocarri, della presenza di persone e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo con avviso per i conducenti della loro presenza così da evitare le collisioni con tali utenti</li> <li>m. riduzione degli angoli morti davanti e al lato del conducente, specifici per autobus e autocarri.</li> </ul> <p><b>Note:</b> L'entrata in vigore del Regolamento 2014/2144 UE rende obbligatoria l'installazione di questi dispositivi sui veicoli omologati dal 6 luglio 2022 e commercializzati dal 7 luglio 2024. La misura mira ad aumentare il livello di sicurezza dei mezzi attualmente in circolazione e di avvicinarlo a quello dei nuovi veicoli. L'intervento si ritiene attuato solo se l'azienda ha provveduto all'installazione di almeno tre dispositivi su tutti i veicoli aziendali.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elenco di tutti i veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2024</li> <li>2. Registro dei beni ammortizzabili</li> <li>3. Fatture, emesse nell'anno 2024, di acquisto dei dispositivi, con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati.</li> </ol>	A

27

RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE			
	C-4	PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI	Tipo di intervento
		<p>L'azienda ha attuato un'attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche.</p> <p><b>Note:</b> L'intervento è volto alla prevenzione delle principali patologie muscolo-scheletriche e al mantenimento del benessere fisico mediante l'erogazione, a titolo gratuito, di interventi formativi pratici volti all'acquisizione delle posture corrette sul luogo di lavoro, visite di valutazione dell'apparato muscolo-scheletrico effettuate da professionisti sanitari con competenze specifiche in materia (medico chirurgo fisiatra, ortopedico, medico dello sport) e/o attività di <i>counseling</i> da parte di personale esperto in riabilitazione e promozione dell'attività fisica e trattamenti fisioterapici specifici.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programmi, datati e firmati nel 2024, dei corsi di formazione svolti nell'anno 2024 (esempio di procedure da attuare in caso di sollevamento, spostamento, traino o spinta di carichi e sulla mobilitazione dei distretti della colonna vertebrale cervicale e delle articolazioni degli arti superiori) ed elenco dei lavoratori partecipanti</li> <li>2. Accordo/protocollo con la struttura sanitaria o con professionisti del settore riabilitativo e prove documentali della sua attuazione nel 2024</li> <li>3. Prove documentali della qualifica del personale sanitario coinvolto.</li> </ol>	B

28



## RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE

C	PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	
C-4.4	<p>L'azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.</p> <p><b>Note:</b> l'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'articolo 201, comma 1, lett. b) punto 2), fissato a 0,5 [m/s<sup>2</sup>].</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatture emesse nell'anno 2024 di acquisto e installazione dei sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati</li> <li>2. Elenco dei veicoli aziendali con indicazione di quelli sprovvisti dei sistemi di attenuazione o dissipazione delle vibrazioni sui quali è stata effettuata l'installazione dei sedili ammortizzati o dei dispositivi di attenuazione delle vibrazioni</li> <li>3. Rapporto di prova contenente le misure di vibrazione, effettuate sui mezzi sui quali sono stati installati i dispositivi, che diano evidenza della riduzione del livello di vibrazioni al livello d'azione. Il rapporto deve contenere anche l'indicazione del/dei percorso/percorsi di prova prescelti per simulare le condizioni di esercizio alle quali sono sottoposti i lavoratori. Le misure devono rispettare i principi e i metodi contenuti nella norma UNI EN ISO 2631:1.</li> </ol>	B



Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

29

## RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE

C	PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	
C-4.7	<p>L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s<sup>2</sup>] al "corpo intero" superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s<sup>2</sup>], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione.</p> <p><b>Note:</b> l'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'articolo 201, comma 1, lett. b) punto 2), fissato a 0,5 [m/s<sup>2</sup>].</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'elenco delle macchine sostituite;</li> <li>2. Libretti di uso e manutenzione delle macchine sostituite con l'indicazione del valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema corpo-intero;</li> <li>3. Fatture di acquisto della/delle macchina/e emesse nell'anno 2024.</li> </ol>	A



Incentivi INAIL nel settore della logistica - Ambiente Lavoro 2025

13/06/2025

30

## RIDUZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE

D	FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE	Tipo di intervento
D-1	<p>L'azienda ha organizzato corsi integrativi di lingua italiana per lavoratori stranieri comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro e adottato modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p><b>Note:</b> I corsi devono trattare almeno la terminologia fondamentale relativa agli aspetti di salute e sicurezza pertinenti l'attività lavorativa e possono essere seguiti anche presso enti/strutture esterne all'azienda nel normale orario di lavoro, senza spese a carico del lavoratore. Qualora l'intervento formativo riguardi solamente una parte dei lavoratori stranieri dovrà essere data motivazione in relazione alle competenze linguistiche dei lavoratori. Le modalità informative possono comprendere, ad esempio, guide o cartellonistica in lingua straniera sull'esecuzione in sicurezza di specifiche attività lavorative.</p> <p><b>Documentazione ritenuta probante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programmi, datati e firmati nel 2024, dei corsi di formazione svolti nel medesimo anno 2024 e relativi elenchi presenze firmati nel 2024 dai lavoratori partecipanti</li> <li>2. Elenco dei lavoratori stranieri con relativa nazionalità, relativo all'anno 2024, datato e firmato</li> <li>3. Materiale didattico utilizzato</li> <li>4. Prove documentali relative alle modalità informative specifiche adottate.</li> </ol>	B



31

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

[g.ricupero@inail.it](mailto:g.ricupero@inail.it)



32